



STUDIO TEOLOGICO INTERDIOCESANO
“MONS. ENRICO BARTOLETTI” – PISA
Affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale Firenze

PROT. N. 11/2026

Pisa, 30 Marzo 2026

**REGOLAMENTO CONTENENTE
LE NORME DI CONDOTTA
IN MATERIA DI MOLESTIE SESSUALI E MORALI**
Approvato dal Consiglio di Studi il 18 Marzo 2026

PREMESSA

Lo **Studio Teologico Interdiocesano «Mons. Enrico Bartoletti» – Pisa (STI)** recepisce e adatta ai propri organismi il *Regolamento contenente le norme di condotta in materia di molestie sessuali e morali* della **Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (FTIC)**.

Lo STI mira alla formazione integrale della persona, specialmente sotto l’aspetto della formazione intellettuale e umana acquisita e maturata durante i vari curricula di studio.

Lo STI si attende pertanto dal proprio corpo docente, dal personale non docente e dagli studenti una spiccata maturità umana e una condotta conforme ai buoni costumi, al Vangelo e alle norme della vita accademica.

Da parte sua, lo STI intende garantire a tutti coloro che lavorano e studiano presso l’Istituto o che lo frequentano un ambiente sereno, nel quale i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all’eguaglianza e al reciproco rispetto della libertà e della dignità della persona.

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti Norme, per **molestia sessuale**, al di fuori della configurabilità di fattispecie più gravi, si intende ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale, non verbale o digitale che, pur non idoneo a ledere la libertà di determinazione sessuale del soggetto passivo, concretizzi comunque un'attività di disturbo pressante e indiscreta, arrecando offesa alla dignità della persona che lo subisce, oppure abbia lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali connesse a decisioni inerenti all'assunzione, allo svolgimento o all'estinzione del rapporto di lavoro.
3. Sono altresì considerate di maggiore gravità le molestie sessuali poste in essere dal personale docente o non docente nei confronti degli studenti e delle studentesse.
4. Ai fini delle presenti Norme, per **molestie morali** si intendono ripetuti comportamenti ostili, diretti o indiretti, nei confronti di un individuo o di un gruppo di individui, con intento persecutorio di natura fisica o psicologica, protratti e sistematici, suscettibili di creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell'integrità psicofisica della persona o della sua dignità.
5. Sono esempi di molestie morali i seguenti comportamenti: danni all'immagine della persona – quali offese, intimidazioni, calunnie, insulti, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona – o ogni altra azione di discredito della persona, il mobbing nonché i rimproveri qualora effettuati con le modalità indicate al numero precedente.
6. È considerata molestia morale anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molesti, inclusi i testimoni.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Norme si applicano a tutti coloro che entrano in relazione con lo STI per motivi di lavoro, studio o altre forme di rapporto a qualsiasi titolo (studenti, docenti, personale non docente, visitatori o ospiti autorizzati, personale in outsourcing, collaboratori, consulenti, frequentatori, ecc.).

ART. 3 – CONSIGLIERI DI FIDUCIA

È istituita la figura del **Consigliere di Fiducia**, nominato dal Direttore, su delibera del Consiglio di Studi e previo consenso del Consiglio dei Vescovi, per un triennio, tra persone esterne o interne all'ente che possiedano esperienza umana e professionale idonea a svolgere i seguenti compiti:

1. fornire consulenza e assistenza a chi denunci di essere vittima di molestia sessuale o morale;
2. agire in piena autonomia e avvalersi di consulenti interni o esterni (avvocati, psicologi, assistenti sociali, ecc.);
3. nell'ambito del rapporto di fiducia con le autorità, riceverne i *feedback* circa le misure specifiche adottate in merito ai casi segnalati;
4. proporre azioni e iniziative di informazione e formazione volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare pari dignità e libertà all'interno dello STI.

ART. 4 – PROCEDURA INTERNA A TUTELA DELLA PERSONA MOLESTATA

1. Chiunque sia stato oggetto di **comportamenti suscettibili** di integrare la fattispecie di molestia di cui all'art. 1 può chiedere assistenza al Consigliere di Fiducia e presentare formale denuncia alle Autorità interne dello STI, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, come definito nell'art. 5.
2. La denuncia formale nei confronti di un docente è presentata alla Segreteria, che procede ai sensi del Protocollo di disciplina vigente.
3. La denuncia formale nei confronti di personale non docente è presentata all'Economa, nella sua qualità di Ufficiale che amministra e coordina il personale non docente.
4. Le denunce sono valutate in sede di istruttoria dalla Commissione disciplinare di cui al Protocollo di disciplina vigente.
5. In caso di denuncia formale nei confronti di un docente si applicano le corrispondenti disposizioni del Regolamento di disciplina.
6. In caso di denuncia formale nei confronti di personale non docente si applicano le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale in vigore per il personale non docente della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale.
7. Qualora la Commissione disciplinare, nel corso del procedimento, ritenga fondati i fatti denunciati, potrà in essere i provvedimenti ritenuti necessari per proteggere la vittima da ulteriori molestie e consentirle di proseguire con serenità le proprie attività.

8. Nel caso in cui l'accusato sia un chierico o un religioso e la presunta vittima sia un minore o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, sorge l'obbligo di informare rispettivamente l'Ordinario o il/la Superiore/a religioso/a competente per l'accusato, in vista dell'eventuale avvio di una procedura penale secondo il Codice di Diritto Canonico. Lo stesso vale per altri atti di natura sessuale che nel diritto canonico sono qualificati come delitti.

ART. 5 – PROCEDURA FORMALE ESTERNA

La procedura di cui ai precedenti articoli, in conformità al principio di tempestività e di autonomia tra illecito disciplinare e illecito penale, sarà attivata a prescindere dalle determinazioni assunte dalla persona offesa in sede civile o penale.

Nel caso in cui il comportamento denunciato sia suscettibile di integrare fattispecie più gravi perseguibili d'ufficio, si rinvia alla legislazione vigente in materia di obbligo di denuncia.

Per i casi perseguibili solo a querela di parte, sarà la Commissione disciplinare ad operare le valutazioni del caso.

ART. 6 – RISERVATEZZA

Nel corso degli accertamenti e durante lo svolgimento delle procedure a tutela della persona molestata è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.

La diffusione di informazioni sarà considerata violazione dell'etica professionale.

La persona che ha subito molestie ha diritto di richiedere l'omissione di tutti i propri dati da ogni documento soggetto a pubblicazione.

ART. 7 – APPLICAZIONE E RICORSO

1. Nell'applicazione delle sanzioni l'Autorità competente dovrà tenere presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta, per quanto possibile, la sua buona fama.
2. La persona accusata ha il diritto di difendersi davanti all'Autorità competente e quindi, prima che il caso sia deciso, deve essere ascoltata insieme ad altre persone eventualmente implicate.
3. La persona accusata ha il diritto di ricorrere all'istanza superiore contro la decisione che ritenga ingiusta.

4. Avverso le determinazioni assunte dal Direttore è possibile proporre ricorso al Vescovo moderatore dello STI.

ART. 8 – DENUNCIA INFONDATA

Qualora la denuncia si dimostri infondata, l’Autorità, nell’ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative necessarie per riabilitare la persona accusata, fermo restando l’avvio di adeguati provvedimenti disciplinari ed eventualmente penali nei confronti dell’accusatore nei casi in cui la falsità della denuncia sia conclamata.